

REGOLAMENTO (CEE) N. 1551/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1993/1994

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune di intervento dell'olio d'oliva in Spagna ⁽⁵⁾, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 1993 si applica in Spagna il prezzo di intervento comune;considerando che il regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune di intervento dell'olio d'oliva in Portogallo ⁽⁶⁾, ha stabilito che a partire dal 1° aprile 1993 si applica in Portogallo il prezzo di intervento comune;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento darebbero luogo alla fissazione degli aiuti spagnoli e portoghesi a livelli diversi; che, data l'applicazione anticipata del prezzo comune d'intervento in questi due Stati membri, conviene applicare lo stesso importo di aiuto in Spagna ed in Portogallo, a decorrere dalla campagna 1993/1994;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE devono essere fissate le percentuali dell'aiuto alla produzione da riservare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, concernente l'introduzione dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo ⁽⁷⁾, stabilisce i criteri per il ravvicinamento dell'aiuto al livello comunitario;

considerando che l'applicazione di tali criteri in Spagna ed in Portogallo provocherebbe una grave distorsione del mercato dato che l'applicazione del prezzo di intervento comune in Spagna a partire dal 1° gennaio 1993 ed in Portogallo dal 1° aprile 1993, ha comportato la soppressione degli importi compensativi adesione applicabile negli scambi da e verso tali paesi; che è pertanto opportuno derogare ai criteri previsti dal regolamento (CEE)

⁽⁷⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).⁽²⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 15.⁽³⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.⁽⁴⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 7.